

X

Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 10.10.2012 il ricorrente ha convenuto in giudizio DB CONSORZIO SOC. CONS. A R.L. contestando il trasferimento del proprio rapporto di lavoro da DB CONSORZIO SOC. CONS. A R.L. ad ISS Facility Services, per effetto di acquisto di ramo d'azienda stipulato tra queste ultime e parti in data 30.11.2011 e con effetto dall'1.12.2011, deducendo l'insussistenza del ramo ceduto per mancanza dei requisiti di cui all'art. 2112 c.c. e chiedendo di accertare e dichiarare l'illegittimità della cessione di ramo d'azienda da DB CONSORZIO e ISS Facility

Fatto e diritto

resistente

Davero

DB CONSORZIO SOC. CONS. A R.L., con gli avv. Stefano Taurini e Maurizio Hazan

II

ricorrente

Marrubelli Antonio, con gli avv. Stefano Taurini e Maurizio Hazan

TRA

nella causa iscritta al n. 11831/2012 reg.gen.sez.lavoro, e vertente

SENTENZA

segunte

Il Giudice dr.ssa Maria Rosaria Cuomo all'udienza del 26.9.2013 ha pronunciato la

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE LAVORO

TRIBUNALE DI MILANO

assegnata a sentenza
26.8.13

No. 11831/12 R.G.
No. 3235 CRON.

LAVORO
3235

Services in quanto posta in essere in violazione dell'art. 2112 cc e, per l'effetto, condannare DB CONSORZIO a reintegrare il sig. Marabelli adibendolo alle medesime mansioni in precedenza svolte ovvero a mansioni equivalenti nonché a versare al sig. Marabelli tutte le differenze retributive non corrisposte e previste dal CCNL Credito. Si è ritualmente costituita in giudizio DB CONSORZIO contestando le avverse deduzioni e domande, di cui ha chiesto il rigetto. Esperta con esito negativo la conciliazione, ritenuta superflua ogni attività istruttoria, sulle conclusioni del difensore delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo letto in udienza.

Il ricorso non è fondato e va respinto.

Il trasferimento di azienda alla base del presente giudizio è già stato oggetto di diverse pronunce rese da questo stesso Tribunale che si condividono e si richiamano.

In particolare il decreto ex art. 28 L. n. 300/1970 del 10-11-4.2012 - estensore dr.ssa Maria Gabriella Mennuni, sentenza n. 2876 dell'8-12.6.2012 - estensore dr.ssa Benedetta Partumelli, sentenza n. 1360 del 4-19.4.2013 resa in esito alla opposizione avverso il decreto ex art. 28 L. n. 300/1970 cit. - estensore dr. Giovanni Casella, sentenza n. 1945/13 - estensore dr. Nicola Greco.

Come già evidenziato da questo Tribunale con le sentenze n. 2876/2012 e n. 1945/13 citate, il ramo di azienda oggetto dell'atto del 30.11.2011 era esistente; né vi può essere dubbio che detto ramo comprendesse la posizione lavorativa dell' odierno ricorrente.

La sussistenza del ramo d'azienda de quo emerge, in primis, dall'esame dei passaggi attraverso i quali esso risulta essere dapprima pervenuto nella titolarità di DB CONSORZIO, per poi essere trasferito in capo ad ISS, ed in particolare:

- nel 2006 alcuni rami di azienda, tra i quali quello denominato "CORPORATE REAL ESTATE & SERVICES", con 64 addetti, sono stati ceduti da DEUTSCHE BANK SPA a DB CONSORTIUM,

- nel 2009 lo stesso passava all'odierna parte convenuta DB CONSORZIO a seguito di cessione di azienda;

- nel 2011 il ramo di azienda costituito dal "complesso dei beni, e relative passività, organizzato da DB CONSORZIO soc. consortile a r.l. per lo svolgimento delle attività definite CORPORATE REAL ESTATE & SERVICES sotto la denominazione Unita

X

Organizzativa CRFS e di correlate attività di buying e controllate tramite funzionali all'operatività SOURCING CRFS e Amministrazione", divisa nei settori denominati REAL ESTATE, BUILDING & WORKPLACE, FACILITY SOLUTION GROUP OPERATION e LOGISTICS, veniva ceduto da DB CONSORZIO ad ISS con i relativi beni materiali, 51 dipendenti e contratti, per il prezzo di € 165.000,00: - contestualmente, veniva stipulato tra DB CONSORZIO ed ISS contratto di appalto per la fornitura dei servizi di cui al ramo d'azienda ceduto, da parte della cessionaria in lavoro della cedente.

Che il ricorrente fosse adibito ad attività lavorative coerenti con il ramo d'azienda oggetto della cessione in esame emerge dallo stesso ricorso nel quale si evidenzia che il ricorrente sin dal 2004 ha operato nell'ambito del settore Facility nell'ambito della UO denominata CRFS, trasferita nel 2006 da Deutsche Bank a DB Consorzio e nel dicembre 2011 a ISS.

Come già evidenziato nelle sentenze n. 2876/2012 e n. 1945/13 citate, il legislatore nazionale, nell'ambito del recepimento della Direttiva 2001/23/CE del 12.3.2001, con particolare riguardo alla finalità di "proteggere i lavoratori in caso di cambio di imprenditore" alla luce della continua evoluzione economica che "implica, sul piano nazionale e concettuale, modifiche delle strutture delle imprese effettuate, tra l'altro, con trasferimenti di imprese, di parti di imprese o di stabilimenti a nuovi imprenditori in seguito a cessivi contrattuali o a fusioni" (v. secondo e terzo considerando, Direttiva cit.), ha via via ampliato la fattispecie oggetto dell'art. 2112 c.c., incidendo sulla nozione del bene oggetto del trasferimento.

Invero, configura trasferimento di azienda, ai sensi dell'art. 2112 c.c. come modificato dall'art. 32 del D. Lgs. n. 276/2003, qualsiasi operazione che comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità.

La medesima norma fornisce anche la definizione di ramo d'azienda, inteso come "articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economicamente organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento"; E' noto altresì che ai sensi della direttiva CE n. 50/1998, e poi della direttiva CE n. 23/2001, è trasferimento di impresa o parti di impresa "quello di un'entità economica



che conserva la propria identità, inessa come insieme di massi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria; deve quindi trattarsi di una situazione aziendale esistente al momento del trasferimento, caratterizzata da una stabilità non meramente potenziale, la quale non può esaurirsi in una mera aggregazione occasionale di lavoratori.

La giurisprudenza di legittimità ha al riguardo affermato che "per ramo d'azienda, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ. (così come modificato dalla legge 2 febbraio 2001, n. 18, in applicazione della direttiva CE n. 98/50), come tale suscettibile di autonomo trasferimento riconoscibile alla disciplina dettata per la cessione di azienda, deve intendersi ogni entità economica autonoma ed organizzata in maniera stabile, la quale, in occasione del trasferimento, concorre in sua identità, senza che sia necessaria anche la completezza materiale e l'autosufficienza del gruppo. Nella specie, la S. C., nel confermare la sentenza impugnata, ha ritenuto che la cessione del servizio esattore, operata da un istituto di credito, integrasse una ipotesi di cessione di ramo d'azienda, non rilevando - al fine della sussistenza del requisito di autonomia funzionale ed organizzativa - che il 5% del dipendente svolgeva compiti promiscui (banca ed esattoriale) e che il settore si avvaleva di alcuni servizi operativi - il centralino, il servizio paghe, supporti informatici - della banca." (Cass. 5.3.2008 n. 5932).

L'applicazione di tali principi al caso di specie scaturente di ritenere accertata la effettiva esistenza del ramo ceduto.

Del tutto generiche sono le deduzioni di parte ricorrente circa l'assenza in capo al personale trasferito di alcuna particolare e consolidata competenza.

Come già evidenziato con la sentenza n. 1945/13, "del tutto generica è anche la deduzione secondo la quale il ricorrente - anche in data successiva al trasferimento del ramo di azienda da DB CONSORZIO ad ISS - opera secondo le direttive di tre figure di vertice della cedente, le quali, pur essendo assegnate al ramo oggetto della cessione, sono rimaste alle dipendenze del soggetto cedente: infatti, specie in considerazione della circostanza che tra DB CONSORZIO ed ISS è stato stipulato un contratto di appalto avente ad oggetto la fornitura dalla seconda alla prima dei servizi relativi al ramo d'azienda trasferito e che le tre figure de quibus - in base a quanto

fatto presente dalla difesa di DB CONSORZIO, sono chiamate a svolgere un ruolo di interfaccia, controllo e coordinamento con riferimento all'erogazione dei servizi appaltati (ruolo del tutto legittimo nell'ambito delle solite contrattuali dell'appalto: cfr., al riguardo, Cass., Sez. I., sentenza n. 15615 del 15/7/2011), solo la specifica deduzione dell'esercizio di un vero e proprio potere direttivo da parte del personale della committente avrebbe potuto assumere significato al fine della deduzione, anche se, a ben vedere, più nell'ambito di una azione ex art. 29, comma 3-bis, D. Lgs. n. 276/2003 che nell'ottica della non configurabilità dei presupposti di cui all'art. 2112 c.c.

I restanti elementi addotti dalle parti ricorrenti a sostegno dello tesi inerente l'inesistenza del ramo di azienda sono del tutto irrilevanti: innanzi, il mancato trasferimento delle figure di vertice, l'estiguità dei beni materiali trasferiti, la prosecuzione dell'operatività del ramo nella stessa sede della cedente, non inficiano l'essenziale dato – ricavabile, con tutta evidenza, dalle vicende stesse del complesso ceduto (sotto tale specifico profilo si rinvia anche alle testate e pienamente condivisibili considerazioni svolte da sempre questo Tribunale nella sentenza n. 1360/2013 cit.: cfr., in particolare, le pagg. 13 e 14 della pronuncia) – della comprovata idoneità dello stesso all'autonomo svolgimento della sua attività economica.

Il ramo in questione, infatti, oltre ad essere già stato compiutamente identificato in occasione delle sue due precedenti cessioni, ha proseguito – secondo quanto risulta dallo stesso ricorso ex art. 414 c.p.c. – immediatamente dopo la cessione, a svolgere i servizi in precedenza espletati nell'ambito – della cedente e da questa appaltati alla cessionaria.

D'altro canto, la più significativa conferma dell'autonomia funzionale del ramo ceduto (e della sussistenza del requisito della "economicità" di cui di cui in ricorso si lamenta il deficit) si rinviene proprio nella circostanza che l'attività dallo stesso svolta abbia costituito – contestualmente al trasferimento – oggetto di contratto di appalto stipulato fra le medesime parti della cessione ed immediatamente attivato fin dalla data di decorrenza della cessione ed ancora pienamente in essere alla data della presente pronuncia.

Si tratta peraltro di ipotesi espressamente previste dal legislatore nell'ultimo articolo dell'art. 2112, c.c., inserito dall'art. 2, l. n. 276/2001.

Si è, pertanto, certamente trattato - secondo la citata definizione giurisprudenziale - del passaggio di una "entità economica autonoma ed organizzata in maniera stabile, la quale, in occasione del trasferimento, conserva la sua identità", né - come statuito dal Supremo Collegio - può ritenersi "necessaria anche la completezza materiale e l'autosufficienza del gruppo" (Cass. 5923/2008 n. 1).

Di conseguenza, non rileva il mancato passaggio delle figure al vertice della cedente alla cessionaria (aspetto della operazione che, tra l'altro, risulta coerente e logico in ragione delle esigenze di raccordo tra le parti rimanenti all'oggetto di servizi stipulato tra DB CONSORZIO e ISS contestualmente alla cessione del ramo di azienda), né l'assunzione del ruolo di coordinamento da parte di quelle già in forza alla cessionaria, posto che il complesso di dipendenti, beni strumentali e contratti, oggetto di cessione, ha dimostrato con i fatti la propria capacità alla provvisione dei servizi oggetto di appalto, derivante dall'organizzazione ed autonomia ad esso proprie."

Nemmeno può ritenersi sussistente la violazione degli obblighi assunti con il Protocollo sulle relazioni sindacali nel Gruppo Deutsche Bank in data del 24.11.2005, contenenti nell'ambito degli accordi del 1.3.2006 e dell'11.3.2009.

In proposito si richiamano le considerazioni già svolte sul punto specifico dalla sentenza n. 1360/2013: « Le ricorrenti hanno assertedo che DB Consorzio Scari, attraverso il trasferimento del ramo di azienda costituito dalla Unita Organizzativa CRES e dalle correlate attività di Buying e contabilità fornitori e ISS Facility Service s.r.l., avrebbe violato gli accordi connessi nel Protocollo sulle relazioni sindacali nel gruppo Deutsche Bank Italia conclusi tra Deutsche Bank s.p.a. e le OO.SS. ricorrenti in data 24 novembre 2005, nonché i successivi verbali di accordo dal marzo 2006 e marzo 2009, ponendo così in essere una condotta antisindacale.

Al riguardo occorre da un lato identificare con esattezza i soggetti protagonisti degli accordi in questione, ed in particolare coloro che hanno assunto impegni nei confronti delle OO.SS. firmatarie, e dall'altro individuare con precisione il contenuto di tali impegni.

[Handwritten mark]

Con riferimento al primo punto, deve osservarsi che il Protocollo del novembre 2005 era sottoscritto da Deutsche Bank s.p.a. in quale, manifestando la propria volontà di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale, illustrava il progetto di incorporare le attività centrali di supporto GTO, Global sourcing, CRES e il servizio account payable, "da realizzarsi attraverso la cessione dei relativi punti d'azienda al Consorzio di servizi costituito dalla Banca", prevedendo per una second fase "lo sviluppo di soluzioni di partnership con un operatore specializzato che partecipi al capitale del Consorzio" e specificando in quella sede altresì che "questo progetto è attualmente ancora in fase di analisi e valutazione."

In quella sede le parti convenivano anche sulle necessità di prevedere una puntuale, costante e dettagliata informativa alle OO.SS. di aggiornamento sullo stato di avanzamento e sui tempi di realizzazione dei progetti.

DB s.p.a. si impegnavano inoltre a garantire ai dipendenti coinvolti nella futura cessione dei punti d'azienda l'applicazione del CCNL Credito e, con riferimento specifico alla costituzione del Consorzio, a mantenere nell'ambito del Gruppo "altmeno" sino alla data del 31 dicembre 2008. Infine DB s.p.a., con riferimento a quest'ultima scadenza, assumeva l'impegno di informare le OO.SS. in un apposito incontro, da tenersi almeno 90 giorni prima, "su eventuali progetti riguardanti il Consorzio che prevedessero la sua uscita dal Gruppo o, comunque, possibili trattamenti negli assetti azionari".

Nell'accordo del 1° marzo 2006 - cui prendeva parte anche DB Consortiumum - i contraenti DB s.p.a. e le OO.SS. ribadivano tutti gli impegni precedentemente assunti, confermando ancora una volta l'impegno di DB s.p.a. a mantenere il Consorzio nell'ambito del Gruppo "sino alla fine del 2008" in virtù di un apposito patto parasociale tra la Banca e DB AG Filiale di Milano (cfr. punto e della premessa).

L'accordo dell'11 marzo 2009 era concluso invece tra DB Consortiumum scari e DB Consortiumum scari, da una parte, e le OO.SS. ricorrenti, dall'altra.

In questa sede, le parti, dichiarando di considerare parte integrante di tale ultimo accordo anche i precedenti verbali dell'1.3.2006, del 14.12.2007 e del 5.12.2008, davano atto dell'avvenuta cessione dei rami d'azienda da DB Consortiumum a DB Consortium, a seguito dell'espletamento della procedura ex art. 471, 428 del 1990, e

del mantenimento per i dipendenti e dei COLI Crediti. Dalla lettura di tali accordi emerge che la censura messa dai rivenditori con riferimento alla loro violazione è infondata.

Infatti, in primo luogo, fu DB e non il Consorzio ad assumere l'impegno di mantenere le attività - che furono poi oggetto di cessione a FSG Facility Services - all'interno del Gruppo. Il semplice richiamo di questi accordi non può trarfiere - nel silenzio delle parti stipulanti - un obbligo assunto da DB in capo ad un diverso soggetto (Consorzio).

E comunque l'impegno assunto da DB deve ritenersi assunto al 31.12.2008.

Sulla base del dato letterale, infatti, non può essere accoglimento al riguardo la lettera proposta dai ricorrenti secondo i quali tali impegni sarebbero stati assunti con efficacia anche successiva alla data del 31 dicembre 2008. Non avrebbe senso, allora, porre in capo all'azienda - dopo la scadenza di tale data - un obbligo di informativa "su eventuali progetti riguardanti il Consorzio che prevedessero la sua uscita dal Gruppo o, comunque, possibili rientri negli assetti esternalizzati. Dove quindi correttamente ritenersi che gli impegni assunti da Deutsche Bank s.p.a., pur richiamati nell'accordo del 11 marzo 2009 da Consorzio, abbiano esaurito i propri effetti al 31 dicembre 2008.

Si rileva poi che con tali accordi DB non ha mai assunto nei confronti delle O.S.S. l'obbligo di non esternalizzare dopo il 31 dicembre 2008 le attività svolte dal ramo d'azienda oggetto delle varie cessioni; anzi, tale eventualità è stata espressamente prospettata.

Rappresenta, pertanto, espressione della libertà di iniziativa economica del gruppo DB la scelta di cedere il ramo d'azienda Corporate Real Estate & Services a ISS Facility Services in data 30.11.2011. >>>

In considerazione della complessità delle questioni giuridiche e delle peculiarità della vicenda le spese di lite vanno interamente compensate.

F. Q. M.



~~IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Antonio Villano~~

20 NOV 2013

Il copia esemplare del giudice

~~Deposito nella Cancelleria della Sez. Lavoro
del Tribunale Ordinario di Milano
OGGI 1 NOV. 2013
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Sott. Amadeo VILARDO~~

~~Il Giudice
d.ora. Morini~~

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando in funzione di giudice del lavoro sulla domanda proposta da Marabelli Antonio nei confronti di DB CCNSORZIO Soc. Cons. s.r.l., ogni diversa domanda od eccezione reietta e/o disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso.
Compensa le spese di lite.
Indica in giorni 60 il deposito della sentenza.
Milano, 26.9.2013